

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2385 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2015****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione Russa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure provvisorie**

- (1) Il 4 luglio 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione russa («Russia») con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1081 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»).
- (2) Il procedimento è stato avviato l'8 ottobre 2014 in seguito a una denuncia presentata il 25 agosto 2014 da AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH e Impol d.o.o. («i richiedenti») a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di fogli di alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per detto prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

2. Fase successiva della procedura

- (3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (4) Un intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale è stato richiesto dall'unico esportatore, il gruppo Rusal, e da cinque utilizzatori. L'audizione dell'esportatore si è svolta il 14 ottobre 2015 alla presenza di un rappresentante della Russia. I punti principali in discussione sono stati l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del prezzo all'esportazione e l'impatto delle esportazioni di fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») sulla situazione dell'industria dell'Unione. L'audizione degli utilizzatori si è svolta il 23 ottobre 2015, dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni definitive. I punti principali in discussione sono stati la presunta elusione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla RPC, l'impatto delle importazioni provenienti da paesi terzi sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'impatto sugli utilizzatori dell'imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF provenienti dalla Russia e la possibilità di ricorrere ad un prezzo minimo all'importazione a titolo di misura.
- (5) Inoltre il 27 ottobre 2015 cinque imprese di riavvolgimento hanno chiesto un'audizione per un confronto con i richiedenti. I richiedenti però non hanno manifestato alcun interesse a partecipare a tale audizione.
- (6) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha modificato di conseguenza, ove opportuno, le conclusioni provvisorie.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1081 della Commissione, del 3 luglio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia (GUL 175 del 4.7.2015, pag. 14).

- (7) La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (8) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

3. Campionamento

- (9) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha venduto tutte le proprie attività, compresi attrezzature, diritti, permessi, obblighi nei confronti dei dipendenti e contratti in essere ad una nuova società. Poiché tale cambiamento è avvenuto dopo il periodo dell'inchiesta esso non è pertinente per la valutazione del pregiudizio a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (10) In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 13 del regolamento provvisorio.

4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (11) Come indicato al considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
- (12) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno contestato che, poiché il periodo dell'inchiesta comprende anche dati relativi all'ultimo trimestre del 2013, la determinazione delle tendenze nell'analisi del pregiudizio non ha rispettato il requisito di obiettività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (13) Il periodo dell'inchiesta è stato definito in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione si è inoltre avvalsa di un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo per l'esame delle tendenze di tutti i fattori ed indici economici pertinenti e significativi per lo stato dell'industria, che ha compreso il periodo dell'inchiesta e tre esercizi finanziari completi prima di questo. Il fatto che il periodo dell'inchiesta e uno degli anni compresi nel periodo in esame coincidano in una certa misura non inficia la determinazione obiettiva del pregiudizio effettuata dalla Commissione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (14) Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («rotoli di grandi dimensioni»), originari della Russia, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10) («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è noto comunemente come fogli di alluminio per uso domestico («AHF» — *aluminium household foil*).
- (15) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse parti interessate hanno sostenuto che le importazioni dalla Russia non erano in concorrenza con AHF fabbricati dall'industria dell'Unione, senza però spiegare in dettaglio tale asserzione e senza addurre prove. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (16) In assenza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 21 a 28 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

- (17) Il calcolo del dumping è esposto particolareggiatamente nei considerando da 29 a 52 del regolamento provvisorio.
- (18) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il gruppo Rusal ha contestato gli adeguamenti del prezzo all'esportazione di cui ai considerando da 40 a 42 del regolamento provvisorio. Il gruppo Rusal ha sostenuto che la sottrazione delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e del profitto dell'operatore commerciale collegato è ammessa solo per le transazioni effettuate a condizioni reso sdoganato («DDP») e non nel caso di transazioni con reso al luogo di destinazione («DAP») e del tipo «costo, assicurazione e nolo» («CIF»).

- (19) In risposta a tale affermazione si osserva che la Commissione ha costruito il prezzo all'esportazione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, a causa dell'esistenza di un'associazione tra i produttori e l'operatore commerciale collegato. L'inchiesta ha accertato che tale associazione si applica a tutti i tipi di transazioni, indipendentemente dalle relative condizioni commerciali. Inoltre il gruppo Rusal non ha fornito alcuna prova del motivo per cui il margine di profitto applicato sarebbe non ragionevole. Le argomentazioni al riguardo sono quindi considerate non comprovate e dovrebbero essere respinte. In merito alle SGAV spetta alla parte che invoca un eccessivo adeguamento fornire prove e calcoli specifici a giustificazione della propria asserzione, e in particolare indicare il tasso alternativo di adeguamento che tale parte suggerisce, se applicabile. Il gruppo Rusal ha però omesso di fornire tutti questi elementi nelle osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.
- (20) In base a quanto precede l'obiezione del produttore esportatore è stata respinta.
- (21) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive il gruppo Rusal ha ribadito il proprio disaccordo in merito agli adeguamenti apportati per le SGAV e per il margine di profitto a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, relativamente alle transazioni DAP e CIF. Il gruppo Rusal non contesta l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, alla luce della partecipazione dell'operatore commerciale collegato a tutti i tipi di transazioni (DDP, DAP e CIF). In relazione però alle transazioni a condizioni CIF e DAP il gruppo Rusal contesta l'applicabilità degli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, comma secondo e terzo, in particolare per le SGAV e il profitto. A suo parere, nelle transazioni CIF e DAP la consegna delle merci all'acquirente avviene prima dell'importazione e pertanto tali adeguamenti non sono applicabili. Nelle proprie osservazioni il gruppo Rusal ha elencato alcuni casi nei quali la Commissione pare non aver proceduto agli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9. Il gruppo Rusal chiede da ultimo, qualora la Commissione ribadisca che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, richiede un adeguamento automatico per tenere conto di ragionevoli SGAV e profitto, che i servizi della Commissione riconoscano l'operatore commerciale quale dipartimento integrato del produttore esportatore nell'espletamento delle transazioni CIF e DAP, applicando di conseguenza a tali transazioni l'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (22) In risposta a ciò la Commissione conferma che nel caso di Rusal l'adeguamento per riflettere un margine ragionevole di SGAV e profitto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, comma secondo e terzo, dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di transazioni. Sebbene la consegna delle merci nell'ambito delle transazioni CIF avvenga prima della loro immissione in libera pratica e sebbene perfino la responsabilità dello sdoganamento ricada sull'acquirente (diversamente da quanto avviene per le transazioni DDP), ciò non modifica il fatto che la vendita viene effettuata dall'operatore commerciale collegato, che sostiene le SGAV e che tende in condizioni normali ad ottenere un profitto per i propri servizi. Alla luce del fatto che l'operatore commerciale è collegato al produttore esportatore, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base implica che i dati di tale operatore siano per definizione inaffidabili e che i suoi valori di SGAV e profitto siano stabiliti su basi ragionevoli dall'autorità che svolge l'inchiesta. L'articolo 2, paragrafo 9, inoltre, non preclude l'applicazione di adeguamenti per costi sostenuti prima dell'importazione, purché si tratti di costi normalmente a carico dell'importatore. Non è quindi giustificabile l'esclusione completa degli adeguamenti per tenere conto delle SGAV e del profitto in relazione alle vendite a condizioni CIF. In realtà il fatto che la società collegata svolga solo determinate funzioni non impedisce alla Commissione di applicare gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma potrebbe riflettersi in un importo minore di SGAV da sottrarre dal prezzo al quale il prodotto in esame è rivenduto al primo acquirente indipendente. In ogni caso l'onere della prova ricade sulla parte interessata che intende contestare l'importo degli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Se quindi tale parte considera eccessivi gli adeguamenti, essa deve fornire specifiche prove e calcoli a giustificazione di tale asserzione. Per quanto riguarda le transazioni DAP, si ricorda che i luoghi di consegna sono all'interno del territorio doganale dell'UE e quindi la differenza nel livello di partecipazione dell'operatore commerciale rispetto alle vendite DDP è addirittura inferiore. Quanto ai precedenti invocati dal gruppo Rusal, si deve osservare in primo luogo che la posizione della Commissione è coerente con la giurisprudenza dei giudici dell'Unione europea. In secondo luogo la Commissione gode di ampia discrezionalità nell'ambito delle misure di difesa commerciale e nell'esercizio di tale discrezionalità non è vincolata dalle proprie valutazioni precedenti. In ognuno dei casi invocati dal gruppo Rusal si era comunque di fronte a circostanze di fatto differenti. Per quanto riguarda da ultimo la richiesta alternativa di applicare l'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, la Commissione rimanda ai ragionamenti del presente considerando e del considerando 19 e ribadisce che il semplice fatto di un rapporto di associazione tra l'esportatore e la società collegata è sufficiente a permettere alla Commissione di considerare inattendibili i prezzi effettivi delle esportazioni, in quanto l'esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e la società collegata rientra tra i motivi per i quali i prezzi effettivi delle esportazioni possono essere considerati non attendibili.
- (23) Per quanto riguarda la quantificazione dell'adeguamento per le SGAV, una volta ricevute le osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione ha invitato il gruppo Rusal a indicare la quota di SGAV che esso ritiene non applicabile alle transazioni CIF e DAP o non ragionevole, nonché a fornire le relative prove, come previsto dalla giurisprudenza. Non sono pervenute però prove di quanto sopra, poiché il gruppo Rusal ha posto come condizione della presentazione di informazioni che la Commissione accettasse la

sua interpretazione giuridica dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Data l'assenza di qualsiasi elemento fornito al riguardo dal gruppo Rusal tale affermazione dovrebbe essere respinta.

- (24) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 29 a 52 del regolamento provvisorio e restano invariati i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, non sdoganato:

Società	Margine di dumping definitivo
Gruppo Rusal	34,0 %
Tutte le altre società	34,0 %

D. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (25) La modifica indicata al considerando 9 non ha mutato la definizione dell'industria dell'Unione.
- (26) In assenza di osservazioni relative alla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 53 a 55 del regolamento provvisorio.

2. Consumo dell'Unione

- (27) In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 56 a 60 del regolamento provvisorio.

3. Importazioni dal paese interessato

- (28) In assenza di osservazioni in merito alle importazioni dal paese interessato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 61 a 70 del regolamento provvisorio.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (29) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha affermato che l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione sarebbe stata condizionata dall'interdipendenza dei mercati di prodotti AHF e ACF. Tale parte ha sostenuto che l'interdipendenza di tali mercati si fonda su tre ipotesi principali: i) tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione erano in grado di produrre sia AHF sia ACF negli stessi stabilimenti industriali e con le stesse attrezzature; ii) la relativa facilità del passaggio dalla produzione di ACF a quella di AHF e viceversa; e iii) l'alta elasticità rispetto ai prezzi della domanda di entrambi i prodotti. Tale parte ha affermato da ultimo che i produttori dell'Unione non erano in grado di individuare distintamente i fattori economici relativi a ciascuno di tali prodotti e che pertanto la Commissione avrebbe dovuto applicare l'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base, e fondare la propria valutazione del pregiudizio su una base più ampia.
- (30) Si deve però osservare che gli ACF sono un prodotto diverso dagli AHF e sono utilizzati in applicazioni diverse. Come spiegato al considerando 131 del regolamento provvisorio, il maggiore produttore dell'Unione di AHF incluso nel campione fabbricava esclusivamente AHF. Come indicato nello stesso considerando, l'inchiesta ha dimostrato che i produttori dell'Unione che fabbricano sia AHF che ACF non potevano passare facilmente da un prodotto all'altro in quanto, per massimizzare l'efficienza, è necessario produrre determinati quantitativi di entrambi i prodotti. Dall'inchiesta è inoltre emerso che per i produttori dell'Unione inclusi nel campione il rapporto tra la produzione dei due tipi di fogli si manteneva stabile. Per di più i produttori dell'Unione che fabbricavano sia AHF sia ACF erano in grado di separare i dati economici e finanziari relativi alla produzione e alla vendita di AHF da quelli relativi alla produzione e alla vendita di ACF. L'analisi del pregiudizio dei considerando da 71 a 108 si riferisce quindi solo alla produzione e alla vendita di AHF nell'Unione e l'affermazione che la Commissione avrebbe dovuto applicare l'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base è stata pertanto respinta.

- (31) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive tale parte interessata ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione che l'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base non fosse applicabile in questo caso. La parte interessata ha ribadito le proprie argomentazioni, riferite nei considerando 29 e 30, senza apportare alcun elemento nuovo; essa ha inoltre insistito nel sostenere che la Commissione non poteva accertare se la maggior parte dei produttori dell'Unione fosse in grado di separare i dati finanziari ed economici per la produzione di AHF e ACF, senza però comprovare la propria affermazione. La Commissione conferma pertanto che non è stato necessario ricorrere nel presente caso all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base, in quanto i dati verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno permesso di individuare distintamente la produzione del prodotto simile. Poiché le affermazioni di tale parte interessata sono mere accuse che non corrispondono alle circostanze di fatto, esse sono respinte.
- (32) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno chiesto alla Commissione di fornire le versioni non riservate delle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e di tutte le altre prove di notevole pregiudizio, nonché l'accesso alla metodologia usata dalla Commissione per valutare il notevole pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.
- (33) La Commissione ricorda che le autorità russe sono state informate, insieme a tutte le parti interessate, il 25 agosto 2015 (dopo le loro osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie) sulla procedura esatta da seguire per ottenere accesso al fascicolo non riservato dell'inchiesta. Le versioni non riservate delle risposte erano sufficientemente particolareggiate da consentire una comprensione ragionevole dell'essenza delle informazioni fornite a titolo riservato. Per quanto riguarda le altre prove addotte a supporto del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, esse sono state riportate nei considerando da 71 a 108 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (34) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno sostenuto che non tutti gli indicatori del pregiudizio hanno mostrato una tendenza negativa e che l'esistenza di una tendenza positiva per alcuni indicatori di pregiudizio indicherebbe che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole. È stato sostenuto inoltre che l'aumento insufficiente del volume delle vendite dell'industria dell'Unione non indica un pregiudizio notevole ma era piuttosto il risultato di una scarsa capacità produttiva nel periodo in cui la domanda dell'Unione aumentava.
- (35) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'accertamento di un notevole pregiudizio si basa su una valutazione complessiva dei pertinenti indicatori del pregiudizio. Giungere a conclusioni sulla base solo di alcuni indicatori del pregiudizio selezionati significherebbe falsare l'analisi in questo caso. Quindi, come indicato nel considerando 106 del regolamento provvisorio, sebbene la capacità produttiva, la produzione e le vendite dell'industria dell'Unione siano aumentate nel periodo in esame, tale aumento era inferiore a quello del consumo. Nonostante la difficile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione hanno compiuto sforzi per investire nell'aumento della capacità produttiva per approfittare dell'aumento del consumo dell'Unione. Dato che però non erano in grado di aumentare i prezzi fino a livelli tali da coprire i costi, la loro capacità di investire nell'aumento della capacità era limitata. I produttori hanno potuto finanziare in una certa misura le perdite dovute alla produzione e alla vendita di AHF grazie ai profitti ottenuti dalla vendita di altri prodotti. A lungo termine però non era possibile che i produttori dell'Unione perseverassero nella strategia di produrre un prodotto fonte di perdite. L'affermazione che non tutti gli indicatori del pregiudizio mostrassero una tendenza negativa e che quindi non vi sia stato alcun notevole pregiudizio è stata pertanto respinta.
- (36) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive le autorità russe hanno ribadito la propria affermazione, espressa prima delle conclusioni provvisorie, che in base ai documenti finanziari dei richiedenti disponibili al pubblico non vi sarebbe nessun notevole pregiudizio.
- (37) Come spiegato al considerando 107 del regolamento provvisorio, poiché alcuni produttori dell'Unione non producevano solo AHF i documenti finanziari disponibili al pubblico non possono rivelare la reale situazione dell'industria dell'Unione relativamente ai prodotti AHF. Inoltre i risultati dell'inchiesta si fondano su dati dell'industria dell'Unione relativi alla produzione di AHF reali e verificati. Tale obiezione è stata pertanto respinta.
- (38) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha ribadito la propria affermazione che la maggior parte dei fattori e degli indici pertinenti per lo stato dell'industria dell'Unione produttrice di AHF abbia avuto un andamento positivo durante il periodo in esame. È stato inoltre affermato che l'analisi della situazione dell'industria dell'Unione svolta dalla Commissione fosse basata solo su alcuni indicatori.
- (39) L'analisi della situazione dell'industria dell'Unione svolta dalla Commissione si è invece basata sulla totalità dei fattori indicati nella rubrica D del regolamento provvisorio. Il fatto che alcuni degli indicatori del pregiudizio, quali la produzione, la capacità produttiva e il volume delle vendite, abbiano riportato una tendenza positiva durante il periodo in esame non inficia la conclusione complessiva che l'industria dell'Unione abbia subito un

notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base. Gli indicatori non possono essere considerati svincolati gli uni dagli altri ma si deve prendere in considerazione anche la correlazione tra gli stessi. Come spiegato al considerando 106 del regolamento provvisorio il volume della produzione è aumentato del 7 % e la capacità produttiva del 12 % nel periodo in esame. Tali aumenti sono rimasti tuttavia inferiori all'incremento del consumo, che è stato di gran lunga superiore, compreso tra [17 % — 28 %] nel periodo in esame. Per di più, sebbene il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sia aumentato tra [2 % — 10 %] durante il periodo in esame, in un mercato con un aumento del consumo addirittura superiore, l'aumento del volume di vendite non ha comportato un aumento della quota di mercato ma, al contrario, una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto trarre giovamento dalla crescita del consumo. Inoltre, sebbene gli investimenti siano aumentati del 47 % nel periodo in esame, sono stati comunque inferiori a quanto sarebbe stato necessario per tenere il passo con l'aumento del consumo. Da ultimo, il flusso di cassa ha riportato una tendenza positiva ma è rimasto a livelli bassi in termini assoluti. Di conseguenza, la tendenza positiva di alcuni indicatori, se analizzata in correlazione con altri fattori, conferma di fatto una situazione di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Pertanto le affermazioni di cui al considerando 38 sono respinte.

- (40) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive cinque imprese di riavvolgimento, nel chiedere l'istituzione di misure consistenti in un prezzo minimo all'importazione, hanno sostenuto che il prezzo di vendita del produttore dell'Unione che produceva solo prodotti AHF è aumentato dopo il periodo dell'inchiesta, mentre il prezzo maggiorato dell'alluminio era in diminuzione. La parti hanno inoltre sostenuto che tali elementi si sono tradotti in profitti aggiuntivi per tale produttore dell'Unione.
- (41) In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni in merito al pregiudizio sono state tratte in base a dati verificati relativi al periodo in esame, senza tenere conto di dati del periodo successivo all'inchiesta e in base a dati rappresentativi della totalità delle società incluse nel campione, non di un produttore dell'Unione considerato individualmente. Pertanto le affermazioni di cui al considerando 40 sono respinte.
- (42) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 71 a 108 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole che si è riflesso principalmente nel segno negativo della redditività durante quasi l'intero periodo in esame.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (43) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie alcune parti interessate hanno ribadito affermazioni avanzate prima dell'istituzione dei dazi provvisori, ossia che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non era stato causato dalle importazioni russe ma da altri fattori, quali l'incapacità dell'industria dell'Unione di aumentare la propria capacità produttiva in misura pari all'aumento della domanda, le importazioni da altri paesi quali la Turchia e la RPC e l'aumento di produzione di prodotti ACF da parte dell'industria dell'Unione a scapito degli AHF.
- (44) Il presunto impatto di altri fattori sul notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è discusso nei considerando da 49 a 97.
- (45) Una parte ha inoltre sostenuto che la redditività dell'industria dell'Unione è aumentata nel 2013 quando le importazioni dalla Russia erano al loro volume massimo assoluto, il che dimostrerebbe che le importazioni russe non hanno avuto un impatto sulla redditività dell'industria dell'Unione e non hanno quindi causato il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (46) Come indicato nel considerando 99 del regolamento provvisorio la redditività dell'industria dell'Unione ha oscillato leggermente, tra - 2,9 % e 0,2 %, nel periodo in esame. Nel 2013 la redditività dell'industria dell'Unione, pari allo 0,2 %, è stata appena superiore al punto di pareggio. Nello stesso anno, quando il volume delle importazioni russe era al suo livello massimo, la sua quota di mercato rimaneva invariata al 34 %. Quindi tale miglioramento leggero e temporaneo della redditività dell'industria dell'Unione non inficia la conclusione che la redditività dell'industria dell'Unione sia stata complessivamente negativa (con l'eccezione del 2013) e sia rimasta inferiore al profitto di riferimento del 5 % nell'intero periodo in esame. Esso non inficia del pari la conclusione raggiunta nel considerando 116 del regolamento provvisorio, che avvalorava l'esistenza di un nesso di causalità tra il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione e le importazioni russe oggetto di dumping, che detenevano una quota di mercato costante e significativa. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

- (47) Alla luce di quanto precede è stato accertato un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato, in base all'esistenza contemporanea di un volume rilevante di importazioni dalla Russia (una quota di mercato del 34 % detenuta da un solo produttore) e della forte pressione sui prezzi esercitata da tali importazioni sul mercato dell'Unione (con prezzi inferiori di circa il 12 %).
- (48) In assenza di altre osservazioni relative agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 110 a 116 del regolamento provvisorio.

2. Effetto di altri fattori

2.1. Effetto delle importazioni da paesi terzi

- (49) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie è stato portato all'attenzione della Commissione che nella tabella 11 del regolamento provvisorio le importazioni totali comprendevano, erroneamente, anche le importazioni dalla Russia. La tabella che segue sostituisce la tabella 11 del regolamento provvisorio.

Tabella 1

Importazioni da altri paesi terzi

Paese		2011	2012	2013	Periodo dell'inchiesta
RPC	Volume (in tonnellate)	[2 843-3 205]	[967-1 378]	[1 137-1 603]	[1 222-1 699]
	Indice (2011 = 100)	100	[34-43]	[40-50]	[43-53]
	Quota di mercato (%)	4	1	1	2
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	2 251	2 417	2 306	2 131
	Indice (2011 = 100)	100	107	102	95
Turchia	Volume (in tonnellate)	[5 120-6 100]	[8 090-10 553]	[11 213-14 213]	[11 520-14 579]
	Indice (2011 = 100)	100	[158-173]	[219-233]	[225-239]
	Quota di mercato (%)	7	11	13	13
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	2 950	2 743	2 710	2 571
	Indice (2011 = 100)	100	93	92	87
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	[3 100-3 750]	[279-750]	[1 891-3 000]	[3 162-4 313]
	Indice (2011 = 100)	100	[9-20]	[61-80]	[102-115]
	Quota di mercato (%)	4	1	2	4
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	2 878	2 830	2 687	2 406
	Indice (2011 = 100)	100	98	93	84

Paese		2011	2012	2013	Periodo dell'inchiesta
Importazioni totali (Russia esclusa)	Volume (in tonnellate)	[10 677-10 761]	[9 037-9 902]	[14 855-16 831]	[15 226 -17 491]
	Indice (2011 = 100)	100	[85-92]	[138-158]	[141-164]
	Quota di mercato (%)	16	13	17	19
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	2 750	2 712	2 669	2 505
	Indice (2011 = 100)	100	99	97	91

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

- (50) Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha omesso di separare e distinguere gli effetti pregiudizievoli delle importazioni dalla RPC e dalla Turchia, mentre un'altra parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha sottostimato l'impatto delle importazioni da paesi terzi sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (51) Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie si è accertato che, a causa di un errore materiale, erano necessarie alcune piccole correzioni del livello di sottoquotazione delle importazioni cinesi indicato al considerando 118 del regolamento provvisorio. A correzioni avvenute si è riscontrato che il prezzo medio del volume totale delle importazioni dalla RPC nell'Unione nel periodo dell'inchiesta era inferiore ai prezzi dell'Unione del 10,2 % invece che del 13 % indicato al considerando 118 del regolamento provvisorio.
- (52) Inoltre, come spiegato al considerando 118 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del [47 % — 57 %], con una corrispondente riduzione della quota di mercato dal 4 % al 2 % durante il periodo in esame, mentre i prezzi di tali importazioni erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 10,2 %. In base a ciò la Commissione ha concluso al considerando 121 del regolamento provvisorio che le importazioni cinesi hanno contribuito parzialmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma che esse non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Poiché la quota di mercato delle importazioni cinesi era modesta e riportava un andamento in diminuzione durante il periodo in esame, tali importazioni non avrebbero potuto esercitare una significativa pressione sui prezzi dei produttori dell'Unione e impedire loro di aumentare i prezzi fino a raggiungere livelli remunerativi. La conclusione che le importazioni cinesi non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni russe oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, di cui al considerando 121 del regolamento provvisorio, è quindi confermata.
- (53) Per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia, come spiegato al considerando 119 del regolamento provvisorio, queste hanno mostrato una tendenza alla crescita durante il periodo in esame e hanno raggiunto una quota di mercato del 13 % nel periodo dell'inchiesta a causa di una maggiore domanda sul mercato dell'Unione che i produttori dell'Unione non erano in grado di soddisfare, come spiegato al considerando 35. I prezzi delle importazioni turche però, sebbene diminuiti del 13 % durante il periodo in esame, erano a livelli simili a quelli dell'industria dell'Unione e notevolmente superiori al livello del prezzo delle importazioni russe. Anche se la quota di mercato delle importazioni turche mostrava una tendenza alla crescita, poiché esse avevano livelli simili a quelli dei prezzi dell'industria dell'Unione (a volte anche superiori) non possono aver costituito una pressione significativa sui prezzi per i produttori dell'Unione e aver loro impedito di aumentare i prezzi fino a livelli remunerativi. Di conseguenza si conferma la conclusione che le importazioni dalla Turchia non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (54) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una delle parti interessate ha ribadito la propria affermazione, già presentata nella fase provvisoria, che la Commissione ha omesso di separare e distinguere gli effetti pregiudizievoli delle importazioni dalla Turchia. Essa ha sostenuto altresì che il volume crescente di importazioni dalla Turchia avrebbe arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione in termini di quote di mercato e utilizzo degli impianti e quindi avrebbe inficiato il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

- (55) È esatto che durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Turchia è aumentata mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita. Tuttavia le importazioni dalla Turchia detenevano una quota di mercato del 13 % nel periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato delle importazioni russe era pari al 34 %. Inoltre i prezzi turchi erano allo stesso livello dei prezzi dell'industria dell'Unione, mentre le importazioni russe erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del [3 % — 7 %]. Si osserva per di più che per un settore in perdita, come quello degli AHF, non è sostenibile continuare ad aumentare il volume delle vendite subendo al contempo perdite. Il settore ha bisogno in primo luogo di aumentare i propri prezzi fino a livelli che coprano i costi e soltanto dopo potrà aumentare ancora il proprio volume di vendite. Ciò non è stato però possibile a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia in quantità significative. Di conseguenza, l'affermazione che siano state le importazioni turche a inficiare il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stata respinta.
- (56) È stato sostenuto inoltre che i prezzi delle importazioni turche sono superiori a quelli delle importazioni russe perché i produttori turchi si specializzano, concentrando le loro esportazioni sul mercato dell'Unione nei fogli più sottili, tra 0,008 e 0,009 mm, che il produttore russo non esporta nell'Unione. Tale asserzione non è stata accompagnata da nessuna prova e quindi è stata respinta.
- (57) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi il loro volume è diminuito tra il 2011 e il 2013 del [20 % — 39 %] e successivamente aumentato del [2 % — 15 %] al termine del periodo dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 120 del regolamento provvisorio la loro quota di mercato è passata dal 4 % nel 2011 al 2 % nel 2013 per poi raggiungere il 4 % alla fine del periodo dell'inchiesta. Come indicato brevemente nello stesso considerando del regolamento provvisorio, i loro prezzi erano a livelli inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, ad eccezione del 2012, ma superiori a quelli delle importazioni russe durante tutto il periodo in esame. Quindi le importazioni da altri paesi terzi non avrebbero potuto esercitare una pressione significativa sui prezzi a danno dell'industria dell'Unione tale da impedirle di aumentare i prezzi fino a livelli remunerativi. Di conseguenza si conferma la conclusione che le importazioni da altri paesi terzi non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni russe soggette a dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (58) In assenza di altre osservazioni si confermano pertanto le conclusioni raggiunte nei considerando da 117 a 122 del regolamento provvisorio.

2.2. *Andamento del consumo dell'Unione*

- (59) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non ha potuto soddisfare l'aumento del consumo nonostante gli investimenti fatti per aumentare la capacità produttiva, e che sarebbe stata questa la causa del notevole pregiudizio subito.
- (60) In primo luogo non è stato spiegato in che modo un aumento del consumo nell'Unione avrebbe potuto avere di per sé un impatto negativo sull'industria dell'Unione, inficiando così il nesso di causalità tra le importazioni russe soggette a dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Al contrario, in condizioni normali di concorrenza, ossia in assenza di importazioni oggetto di dumping, sarebbe stato ragionevole prevedere che l'industria dell'Unione traesse vantaggio dall'aumento del consumo.
- (61) In secondo luogo le importazioni dalla Russia sono riuscite ad aumentare la propria quota di mercato di 5 punti percentuali, mentre i produttori dell'Unione hanno perso 8 punti percentuali di quota di mercato, cioè questa è diminuita dal 55 % al 47 % nel periodo in esame.
- (62) Inoltre, come spiegato al considerando 78 del regolamento provvisorio, i produttori dell'Unione hanno cercato di aumentare la capacità produttiva, ma con limiti dovuti alla loro difficile situazione finanziaria. Il livello relativamente basso degli investimenti era dovuto alla difficile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, causata a sua volta dalle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, sebbene la capacità produttiva dell'industria dell'Unione sia leggermente aumentata durante il periodo in esame, l'utilizzo degli impianti è diminuito a causa del basso prezzo delle importazioni dalla Russia oggetto di dumping. Oltre a ciò il volume di produzione dell'industria dell'Unione è leggermente aumentato e la sua quota di mercato è diminuita continuamente durante tutto il periodo in esame. Tale elemento non può quindi considerarsi una causa del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (63) In assenza di altre osservazioni al riguardo, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 123 a 125 del regolamento provvisorio.

2.3. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

- (64) In assenza di osservazioni riguardo all'effetto dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 126 a 128.

2.4. Attività dell'industria dell'Unione sul mercato dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»)

- (65) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte ha sostenuto che la Commissione ha tralasciato l'esame dei prodotti ACF come altro fattore. Essa ha ribadito la propria affermazione che alcuni produttori dell'Unione hanno deciso di aumentare la produzione e la vendita del prodotto ACF, più redditizio, a spese della produzione di AHF, affermando inoltre che la Commissione ha tralasciato di esaminare l'impatto della produzione e della vendita di ACF e della situazione economica di questi prodotti sulla situazione economica complessiva dell'industria dell'Unione dei prodotti AHF. Tale affermazione è stata ribadita senza aggiungere nuove informazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.
- (66) Come spiegato al considerando 81 del regolamento provvisorio diversi produttori dell'Unione hanno fabbricato sia AHF sia ACF, mentre il maggior produttore di AHF incluso nel campione non ha fabbricato ACF durante il periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha inoltre accertato che per il produttore dell'Unione incluso nel campione il rapporto tra la produzione dei due tipi di fogli si era mantenuto stabile e si era quindi concluso che non è avvenuto alcun passaggio dell'industria dell'Unione alla produzione di ACF a detrimento di quella di AHF. In ogni caso, qualora tale passaggio fosse avvenuto, si sarebbe trattato piuttosto di un effetto delle importazioni dalla Russia oggetto di dumping, che hanno esercitato incessantemente una pressione sui prezzi dei prodotti AHF tale da impedire ai produttori dell'Unione di portare i prezzi a livelli remunerativi. L'inchiesta ha inoltre accertato che la redditività del prodotto in esame ha un andamento comparabile nelle società incluse nel campione, indipendentemente dalla quota rappresentata da AHF e ACF nella loro produzione totale. L'asserzione di cui al considerando 65 è pertanto respinta.
- (67) In assenza di ulteriori osservazioni in merito si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 129 a 132 del regolamento provvisorio.

2.5. Costi delle materie prime

- (68) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno contestato la conclusione della Commissione secondo la quale l'andamento del prezzo dell'alluminio sulla borsa dei metalli di Londra («LME») non avrebbe influito sul fatto che i prezzi delle importazioni russe erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ed esercitavano pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, il che non ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi di vendita a un livello che le avrebbe consentito di coprire il costo di produzione.
- (69) Come spiegato al considerando 136 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha mostrato che l'industria dell'Unione e il produttore esportatore russo hanno sostenuto costi analoghi per l'approvvigionamento di alluminio per la fabbricazione di AHF, dato che i prezzi di mercato dell'alluminio sono direttamente legati all'LME sia in Russia sia nell'Unione. Inoltre, mentre i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi delle importazioni di AHF dalla Russia erano in calo, seguendo l'andamento dei prezzi dell'alluminio quotato all'LME, l'inchiesta ha stabilito che i prezzi delle importazioni russe di AHF sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, risultando inferiori del [3 % — 7 %] nel periodo dell'inchiesta. Per di più il prezzo di vendita dei prodotti AHF dell'industria dell'Unione non copriva il costo unitario della produzione anche se quest'ultimo era diminuito. Ciò era dovuto alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping in quantità significative a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, cosa che non ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi di vendita e quindi di trarre vantaggio dalla diminuzione del costo della materia prima.
- (70) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive le autorità russe hanno ribadito la propria asserzione che ad esercitare pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione fossero i prezzi dell'alluminio quotato all'LME invece delle importazioni russe di AHF, senza apportare nuove prove al riguardo. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (71) In assenza di ulteriori osservazioni in proposito si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 133 a 136 del regolamento provvisorio.

2.6. Effetti cumulativi degli altri fattori

- (72) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha omesso di fornire la valutazione degli effetti cumulativi di tutti gli altri fattori, senza però specificare la base giuridica di tale contestazione né spiegare come, dato il caso in questione, ciò avrebbe potuto portare all'attribuzione del pregiudizio notevole a fattori diversi dalle importazioni dalla Russia oggetto di dumping.
- (73) In primo luogo il regolamento di base non obbliga la Commissione a svolgere una valutazione degli effetti cumulativi degli altri fattori quando si analizza l'impatto di tali fattori. In secondo luogo nel caso in questione la

Commissione ha potuto distinguere e separare opportunamente gli effetti singoli di tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni russe oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto potuto concludere che il pregiudizio da essa attribuito alle importazioni russe oggetto di dumping è effettivamente causato da tali importazioni invece che dagli altri fattori. La Commissione ha quindi adempiuto al proprio obbligo di non attribuire alle importazioni russe oggetto di dumping un pregiudizio causato da altri fattori causali. Non è pertanto necessaria alcuna analisi collettiva di tutti i fattori noti. In ogni caso tale parte interessata non ha presentato alcuna prova del perché la Commissione avrebbe in questo caso attribuito erroneamente alle importazioni russe oggetto di dumping un pregiudizio causato da altri fattori. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

2.7. Presunta elusione delle misure antidumping relative alle importazioni di AHF dalla RPC

- (74) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore russo e diverse imprese di riavvolgimento hanno sostenuto per la prima volta che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di AHF dalla RPC vengono eluse grazie ad una leggera modifica della forma che permette la registrazione dei prodotti in Eurostat come ACF usando il codice NC 7607 11 19. Le parti sostengono inoltre che le voci per fogli di alluminio di spessore da 0,007 a 0,2 mm presenti nella banca dati statistica cinese sono modi di eludere le misure sugli AHF grazie ai due codici 7607 11 90 e 7607 11 20. Il volume delle importazioni presunte in elusione è stato quindi stimato a circa 30 000 tonnellate l'anno e si è sostenuto che esse arrecavano pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (75) Si ricorda che nel 2012 la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di fogli di alluminio originari della RPC tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della RPC ⁽¹⁾ istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio ⁽²⁾. Il 2 luglio 2013 però la Commissione ha chiuso l'inchiesta ⁽³⁾ senza estendere le misure antidumping sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della RPC alle importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della RPC in seguito al ritiro della domanda da parte dei richiedenti.
- (76) Il presente procedimento non riguardava presunte pratiche di elusione. La Commissione ha comunque analizzato le importazioni di AHF e ACF dalla RPC sulla base della banca dati delle statistiche cinesi fornita da Goodwill China Business Information Ltd. e delle statistiche di Eurostat.
- (77) Le esportazioni cinesi di fogli di alluminio classificati ai codici indicati dalle parti interessate nelle statistiche cinesi sono riportate nella tabella seguente:

Tabella 2

Esportazioni di AHF e ACF dalla RPC nell'Unione

tonnellate	Codice NC	2011	2012	2013	Periodo dell'inchiesta
Volume	7607 11 90	18 786	17 177	22 444	24 760
Volume	7607 11 20	4 730	3 915	6 826	8 172
Volume	Totale	23 515	21 091	29 270	32 932

Fonte: Goodwill China Business Information Ltd.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 973/2012 della Commissione, del 22 ottobre 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GUL 293 del 23.10.2012, pag. 28).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GUL 262 del 6.10.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 638/2013 della Commissione, del 2 luglio 2013, che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese (GUL 184 del 3.7.2013, pag. 1).

- (78) Si osservi che i codici cinesi della tabella precedente non sono specifici per AHF e che essi comprendono anche prodotti ACF. Le parti interessate hanno ipotizzato che il volume totale delle esportazioni classificate con questi due codici fosse costituito da AHF in elusione, ignorando il fatto che tali codici segnalano anche l'esportazione di ACF genuini.
- (79) Si osserva inoltre che il codice NC 7607 11 19 di Eurostat si suddivide ulteriormente in due codici diversi, uno per AHF (7607 11 19 10) e uno per ACF (7607 11 19 90). Le importazioni totali di ACF dalla RPC durante il periodo in esame sono riportate nella tabella seguente:

Tabella 3

Importazioni di ACF dalla RPC

tonnellate	2011	2012	2013	Periodo dell'inchiesta
Volume	25 506	20 996	28 135	36 464

Fonte: Eurostat

- (80) In base a quanto precede, se da un lato non si esclude che parte dei volumi importati, dichiarati come prodotti ACF, rappresenti effettivamente prodotti AHF in elusione, è però chiaro che le parti interessate hanno sovrastimato il volume degli AHF presunti oggetto di elusione in quanto, durante il periodo in esame, il volume totale di importazioni di ACF dalla RPC è stato inferiore al volume di AHF presunti oggetto di elusione (30 000 tonnellate), ad eccezione del periodo dell'inchiesta. Né le informazioni fornite dalle parti né quelle raccolte dalla Commissione permettono di separare AHF presunti oggetto di elusione da prodotti ACF genuini recanti detti codici e pertanto la Commissione non è in grado di valutare l'eventuale volume dei prodotti AHF oggetto di elusione.
- (81) Poiché le parti non hanno presentato altri elementi di prova a suffragio della propria affermazione si è concluso che gli eventuali volumi di prodotti oggetto di presunta elusione non erano tali da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni russe oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

2.8. Altre argomentazioni

- (82) Le autorità russe hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto della tendenza generale alla diminuzione dei prezzi dei prodotti AHF sul mercato mondiale.
- (83) Come spiegato ai considerando 67, 91, 118, 119 e 120 del regolamento provvisorio, i prezzi dell'Unione, così come i prezzi delle importazioni da Russia, Turchia, RPC e altri paesi terzi, sono diminuiti durante il periodo in esame. Tuttavia i prezzi delle importazioni russe sono stati costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, con differenze dell'ordine di [3 % — 7 %] e volumi notevoli. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (84) Una parte interessata ha sostenuto che la redditività dell'industria dell'Unione non è aumentata a causa dell'ampliamento della capacità produttiva e dell'aumento degli investimenti.
- (85) La produzione di AHF è caratterizzata da un'alta intensità in termini di uso di macchinari. Quindi affinché l'industria dell'Unione aumenti la capacità produttiva sono necessari investimenti in macchinari. Tuttavia da un punto di vista contabile l'impatto dell'ammortamento del macchinario sui costi di produzione totali è limitato, compreso tra il 3 % e il 5 %, e non può dunque avere un impatto significativo sulla redditività dell'industria dell'Unione. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (86) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive le autorità russe hanno affermato senza addurre prove che i dati statistici provenienti dalla Russia rispecchiano solo la qualità media dei prodotti AHF, trattati a un prezzo inferiore, mentre le statistiche dell'Unione e di altri grandi paesi terzi rispecchiano una combinazione di prodotti AHF che contiene fogli più costosi.

- (87) L'inchiesta non ha rivelato alcuna differenza tra la qualità di AHF fabbricati dai produttori dell'Unione e quella dei prodotti importati dalla Russia. Le imprese di riavvolgimento che acquistano AHF dai produttori dell'Unione, dalla Russia e da produttori di altri paesi terzi, in particolare della Turchia, non hanno espresso commenti in merito ad una differenza qualitativa tra prodotti AHF di diversa provenienza durante l'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (88) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha sostenuto inoltre che nell'ambito del presente procedimento la Commissione non ha tenuto conto del fatto che quattro dei sei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno menzionato un dumping pregiudizievole in merito a prodotti ACF originari della RPC.
- (89) È esatto che il 12 dicembre 2014 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾ che sono prodotti ACF. Come spiegato al considerando (30), AHF e ACF sono due prodotti diversi trattati su due mercati diversi. L'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa della produzione e vendita di ACF non si riflette sulla situazione dell'industria dei prodotti AHF. Inoltre l'inchiesta sulle importazioni di ACF dalla RPC è stata chiusa dalla Commissione senza istituire misure ⁽²⁾. Per la precisione l'inchiesta chiusa non ha permesso alla Commissione di concludere se l'industria dell'Unione subisce pregiudizio a causa delle importazioni di ACF dalla RPC. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (90) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive cinque imprese di riavvolgimento hanno sostenuto che i prodotti AHF russi sono solo marginalmente in competizione con prodotti AHF fabbricati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. È stato inoltre asserito che i prodotti AHF russi sono in competizione con AHF importati dalla Turchia e dalla RPC.
- (91) Tale asserzione non è stata accompagnata da prove ed è stata quindi respinta.
- (92) Le imprese di riavvolgimento hanno inoltre asserito che, in generale, la maggior parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non vendono prodotti AHF alle imprese di riavvolgimento perché non sono i prodotti AHF ad essere usati per la produzione di rotoli standard bensì prodotti ACF venduti ad un prezzo maggiorato, prossimo a 3 000 EUR per tonnellata.
- (93) Tale affermazione risulta di fatto infondata. Si osservi in primo luogo che, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio, il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era 2 597 EUR per tonnellata e non 3 000 come sostenuto. Inoltre l'inchiesta ha confermato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione vendevano prodotti AHF alle imprese di riavvolgimento; quattro di tali imprese, che hanno collaborato all'inchiesta e presentato una risposta al questionario, acquistavano prodotti AHF da produttori dell'Unione. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (94) Le cinque imprese di riavvolgimento hanno anche obiettato che il produttore dell'Unione incluso nel campione che ha prodotto solo AHF ha di fatto causato un pregiudizio notevole agli altri produttori dell'Unione inseriti nel campione, in quanto i suoi prezzi di vendita erano inferiori a quelli degli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione. È stato inoltre affermato che, poiché la redditività dell'industria dell'Unione è calcolata in base ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, cioè senza coprire l'intera industria dell'Unione, la Commissione dovrebbe limitare l'analisi delle quote di mercato alle sole società incluse nel campione invece che all'intera industria dell'Unione.
- (95) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita del produttore dell'Unione incluso nel campione che produce solo AHF erano allineati ai prezzi medi dell'industria dell'Unione ed erano in alcuni casi addirittura più alti. È pertanto un errore di fatto sostenere che i prezzi di tale produttore dell'Unione erano inferiori a quelli degli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (96) In merito alla seconda parte dell'affermazione, la Commissione ricorda che l'analisi del pregiudizio si effettua a livello dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, quale definita al considerando 53 del regolamento provvisorio. Inoltre, come spiegato al considerando 9 del regolamento provvisorio, a causa dell'ampio numero di produttori dell'Unione si è ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Sono state incluse nel campione sei società che rappresentano oltre il 70 % della produzione dell'Unione. Non sono pervenute entro i termini obiezioni in merito alla selezione del campione, che quindi è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. Inoltre, in seguito all'applicazione del campionamento, come spiegato al considerando 73 del regolamento provvisorio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori macroeconomici e microeconomici. L'elenco di tali indicatori è riportato ai

⁽¹⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1928 della Commissione, del 23 ottobre 2015, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 281 del 27.10.2015, pag. 16).

considerando 74 e 75 del regolamento provvisorio. Ne consegue che la redditività è un indicatore microeconomico ed è quindi calcolata in base ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, mentre la quota di mercato è un indicatore macroeconomico e dovrebbe essere calcolata in relazione all'intera industria dell'Unione. Entrambi i metodi consentono alla Commissione di giungere a risultati validi in quanto tali per l'intera industria dell'Unione.

(97) Pertanto le affermazioni di cui al considerando 94 sono respinte.

3. Conclusioni in merito al nesso di causalità

(98) Nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra che l'impatto di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia sia tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato. Alla luce di quanto precede si conclude che le importazioni in dumping dalla Russia hanno causato notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(99) Si confermano pertanto le conclusioni di cui al considerando da 137 a 141 del regolamento provvisorio.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Interesse dell'industria dell'Unione

(100) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno sostenuto che l'introduzione di misure sulle importazioni dalla Russia porterebbe ad un aumento delle importazioni di prodotti AHF da paesi terzi, in particolare dalla Turchia e dalla RPC, e che quindi l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Russia non è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

(101) Come esposto al considerando 147 del regolamento provvisorio, le misure antidumping dovrebbero ristabilire condizioni di parità nell'Unione al fine di consentire all'industria dell'Unione di concorrere a prezzi equi sul mercato dell'Unione con le importazioni da altri paesi terzi, compresi la Russia, la RPC e la Turchia. Il fatto che altri paesi terzi aumentino le proprie esportazioni non è di per sé un'indicazione che l'industria dell'Unione non potrà trarre beneficio dalle misure antidumping istituite. Si prevede invece che l'industria dell'Unione aumenti i volumi di vendita e la quota di mercato e aumenti i prezzi di vendita fino a livelli remunerativi.

(102) Le misure antidumping in essere nei confronti della RPC dovrebbero garantire che le importazioni cinesi entrino nel mercato dell'Unione a livelli di prezzo equi, mentre i livelli di prezzo turchi erano già, durante il periodo in esame, allo stesso livello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e non hanno esercitato pressione sui prezzi del mercato.

(103) La Commissione ritiene che tale argomentazione non respinga la presunzione espressa nell'articolo 21 del regolamento di base a favore dell'istituzione di misure e della necessità di eliminare gli effetti delle importazioni russe oggetto di dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ristabilire condizioni di parità.

(104) Tali obiezioni sono pertanto respinte.

(105) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione si conferma la conclusione raggiunta nel considerando 149 del regolamento provvisorio.

2. Interesse degli importatori e operatori commerciali

(106) In assenza di osservazioni relative all'interesse degli importatori e operatori commerciali non collegati si conferma la conclusione raggiunta nel considerando 150 del regolamento provvisorio.

3. Interesse degli utilizzatori

(107) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive diversi utilizzatori (imprese di riavvolgimento che producono i rotoli cosiddetti «standard») hanno ribadito le obiezioni presentate prima dell'istituzione di misure provvisorie, senza però fornire nuovi elementi di prova.

- (108) Un'impresa di riavvolgimento ha obiettato in particolare che i dazi antidumping avranno un impatto notevole sulla sua redditività in quanto essa non potrà trasferire il dazio sui propri acquirenti.
- (109) Tale affermazione non è stata accompagnata da prove. Inoltre, in base alle cifre fornite da tale impresa, l'inchiesta ha mostrato che essa rimarrà redditizia anche se non potrà trasferire il dazio sui propri acquirenti.
- (110) L'inchiesta ha inoltre rilevato che il ricarico aggiunto dalle imprese di riavvolgimento al prezzo di acquisto dei prodotti AHF può variare notevolmente, tra il 5 % e il 70 % in funzione della strategia di vendita dell'impresa. Come indicato al considerando 154 del regolamento provvisorio l'attività delle imprese di riavvolgimento che importavano AHF dalla Russia era inferiore a una quota compresa tra un sesto e al massimo un quarto della loro attività complessiva. Inoltre, come indicato al considerando 155 del regolamento provvisorio, tutte le società che hanno collaborato erano complessivamente redditizie.
- (111) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha sostenuto che le imprese di riavvolgimento non applicano nessun ricarico al prezzo di acquisto e che il ricarico compreso tra il 5 % e il 70 % sul prezzo di acquisto stabilito dalla Commissione al considerando 110 non riflette la gestione e la redditività delle imprese di riavvolgimento.
- (112) Si ricorda che l'attività di tali imprese consiste nel riavvolgere i fogli di alluminio a partire da un rotolo di grandi dimensioni formando rotoli standard di dimensioni inferiori. L'operazione di riavvolgimento non altera le proprietà chimiche del foglio di alluminio. Il ricarico di cui al considerando 110 è stato calcolato confrontando il prezzo d'acquisto del foglio di alluminio in rotoli di grandi dimensioni con il prezzo di vendita dei fogli di alluminio sotto forma di rotoli standard delle imprese di riavvolgimento che hanno collaborato. Le imprese di riavvolgimento sostengono dei costi durante le operazioni di reimballaggio, ma tali costi sono ridotti in quanto il fattore principale è il costo dei fogli di alluminio, che costituisce circa l'80 % dei costi di produzione totali. Le SGAV variano in misura elevata tra le varie imprese di riavvolgimento in funzione della loro strategia di vendita. È pertanto corretto che il ricavo non è indicativo della gestione e della redditività dell'impresa, ma esso mostra che il livello delle SGAV ha un impatto notevole sulla redditività delle imprese di riavvolgimento.
- (113) È stato obiettato anche che nell'analisi della situazione delle imprese di riavvolgimento la Commissione non ha preso in considerazione le importazioni di prodotti a valle, ossia rotoli standard originari di altri paesi terzi quali Turchia, Norvegia, Svizzera, India e Malaysia che hanno sostituito le diminuite importazioni di AHF dalla RPC. Tale parte non ha però fornito prove dell'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria del riavvolgimento.
- (114) Come spiegato al considerando 162 del regolamento provvisorio, sono state istituite nel 2013 misure antidumping sulle importazioni di rotoli standard dalla RPC, il che ha liberato l'industria a valle dalle importazioni oggetto di dumping che causavano un pregiudizio notevole. La tabella seguente mostra l'evoluzione delle importazioni di rotoli standard in seguito all'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di rotoli standard dalla RPC per i paesi indicati dalla parte:

Tabella 4

Volumi di importazioni di rotoli standard (tonnellate)

	2013	Periodo dell'inchiesta
RPC	4 317,60	3 776,10
India	672,70	847,10
Malaysia	605,30	752,10
Norvegia	2 866,20	324,60
Svizzera	22,00	30,50
Turchia	2 059,80	2 498,80
Totale	6 226,0	4 453,10

Fonte: Eurostat

- (115) Il volume delle importazioni dalla RPC era di 12 994 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta originale antidumping sulle importazioni di rotoli standard dalla RPC [si veda la tabella 2 del regolamento (UE) n. 833/2012 della Commissione ⁽¹⁾]. Dopo l'istituzione delle misure il volume delle importazioni di rotoli standard dalla RPC è diminuito di 8 676 tonnellate nel 2013 (scendendo quindi a 4 317,60 tonnellate) e di 9 218 tonnellate nel periodo dell'inchiesta attuale (scendendo a 3 776,10 tonnellate). Il volume di tale riduzione supera il volume totale delle importazioni di rotoli standard originari dei cinque paesi indicati dall'impresa di riavvolgimento e riportati nella tabella 4 (del 28 % nel 2013 e del 52 % nel periodo dell'inchiesta). Pertanto l'asserzione che le importazioni da tali paesi abbiano sostituito la riduzione delle importazioni dalla RPC è infondata ed è stata respinta.
- (116) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse imprese di riavvolgimento hanno sostenuto che mediamente la loro attività che riguarda prodotti AHF rappresenta una quota della loro attività totale superiore a quanto affermato dalla Commissione al considerando 154 del regolamento provvisorio. Tale affermazione si basava su dati forniti da due utilizzatori che non hanno collaborato all'inchiesta. È stato pertanto argomentato che la Commissione non dovrebbe sminuire l'importanza dei prodotti AHF nel costo di produzione delle imprese di riavvolgimento.
- (117) Si osservi in proposito che le conclusioni della Commissione di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio si basano sui dati verificati delle imprese che hanno collaborato e quindi ne rispecchiano la situazione effettiva. Le informazioni addizionali citate sono state fornite solo dopo la divulgazione delle conclusioni definitive e quindi non è stato possibile verificarle in una fase così avanzata del procedimento. L'obiezione è stata quindi respinta.
- (118) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive due imprese di riavvolgimento hanno affermato che l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia avrà effetti negativi sulla loro redditività.
- (119) Queste due imprese non si sono manifestate durante l'inchiesta fino a dopo la divulgazione delle conclusioni definitive e solo una di esse ha presentato una risposta al questionario in tale fase avanzata del procedimento. La Commissione non ha pertanto potuto verificare tali nuove informazioni. In base a ciò la Commissione non è in grado di valutare il livello della redditività e l'impatto dell'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia sulla redditività di tali imprese. La loro obiezione è stata pertanto respinta.
- (120) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive cinque imprese di riavvolgimento hanno sostenuto che non avrebbero potuto trasferire il dazio antidumping sui propri acquirenti per i seguenti motivi: 1) le loro vendite avvengono sulla scorta di contratti e i prezzi si basano su una formula collegata al prezzo dell'alluminio sull'LME; 2) date la pressione sui prezzi e la competizione rappresentata dai rotoli standard presumibilmente importati dalla RPC in elusione, i venditori non possono negoziare un aumento di prezzo dei rotoli standard sul mercato dell'Unione; e 3) anche se attualmente le importazioni di rotoli standard nell'Unione da paesi terzi sono modeste, è verosimile che in futuro aumenteranno.
- (121) L'inchiesta ha mostrato che, anche se le imprese di riavvolgimento non possono trasferire il dazio antidumping sui propri acquirenti, l'effetto su tali imprese dell'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia sarà limitato. L'inchiesta ha inoltre mostrato che sul mercato operano due tipi diversi di imprese di riavvolgimento: una categoria comprende le imprese che vendono rotoli standard recanti marchi e hanno SGAV rilevanti, l'altra le imprese che vendono rotoli standard senza marchio e che hanno SGAV modeste. L'inchiesta ha rivelato inoltre che le imprese che hanno collaborato, con basse SGAV, resteranno probabilmente redditizie dopo l'imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia, ipotizzando che anche i prezzi dell'industria dell'Unione aumenteranno del 5 % affinché l'industria dell'Unione raggiunga il proprio obiettivo di reddito. Le imprese che hanno collaborato che vendono rotoli standard a marchio hanno ricarichi elevati e SGAV elevate. Si è ritenuto quindi che esse siano in grado di assorbire il dazio.
- (122) In assenza di altre osservazioni per quanto riguarda l'interesse degli utilizzatori, si confermano le conclusioni di cui al considerando da 151 a 163 del regolamento provvisorio.

4. Fonti di approvvigionamento

- (123) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse imprese di riavvolgimento hanno ribadito le proprie obiezioni, presentate prima dell'istituzione delle misure provvisorie, in merito alla scarsità di approvvigionamenti, senza però fornire alcuna nuova fonte di prova.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 833/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 29).

- (124) In primo luogo lo scopo delle misure antidumping non è escludere le importazioni dalla Russia dal mercato dell'Unione ma ristabilire condizioni di parità sul mercato dell'Unione. Pertanto le imprese di riavvolgimento potranno ancora importare AHF dalla Russia dopo l'istituzione delle misure antidumping, però a livelli di prezzo equi. Si ricorda inoltre che le misure antidumping sono fissate al livello del margine di pregiudizio, che è inferiore al margine di dumping, e quindi le importazioni dalla Russia potranno ancora entrare nel mercato dell'Unione a prezzo di dumping, per quanto non più pregiudizievole.
- (125) È stato sostenuto che il Sud Africa e l'India non possono essere considerati fonti alternative di approvvigionamento capaci di sostituire le importazioni dalla Russia in quanto i volumi delle importazioni da questi paesi erano molto bassi.
- (126) È esatto che le importazioni dal Sud Africa e dall'India sono state modeste durante il periodo in esame al confronto con le importazioni dalla Russia; ciò non esclude però la possibilità che tali paesi aumentino le proprie esportazioni nel mercato dell'Unione dopo il ristabilimento di condizioni di parità.
- (127) È stato sostenuto inoltre che i produttori di AHF nell'Unione aumenterebbero la propria produzione per comprendere prodotti ACF alla luce dei presunti maggiori margini ottenibili sul mercato ACF rispetto ai prodotti AHF, piuttosto che aumentare la capacità e la produzione di AHF.
- (128) Come spiegato ai considerando 30 e 62, l'inchiesta ha mostrato che l'industria dell'Unione è interessata a continuare a produrre AHF e che in ogni caso essa dispone di una flessibilità limitata per passare dalla produzione di AHF a quella di ACF e viceversa. In ultimo luogo si ricorda che il maggior produttore di AHF dell'Unione non produceva ACF. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (129) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse imprese di riavvolgimento hanno sostenuto in base alle informazioni presentate solo a titolo riservato che non esiste capacità produttiva disponibile nell'Unione e in Turchia. È stato sostenuto inoltre che dopo l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di AHF dall'Armenia il produttore di tale paese, con una capacità produttiva di 25 000 tonnellate annue, ha reindirizzato le proprie esportazioni sul mercato degli USA. La parte ha affermato altresì che, dato che i prezzi dei prodotti AHF sul mercato dell'Unione resteranno bassi a causa dell'elusione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla RPC, è improbabile che il produttore dell'Armenia reindirizzi le proprie esportazioni sul mercato dell'Unione. Inoltre, per quanto riguarda il Brasile, le imprese di riavvolgimento hanno fatto riferimento all'inchiesta antidumping parallela sulle importazioni di AHF dal Brasile e dalla RPC, nella quale la Commissione ha concluso che non si prevede in futuro un aumento notevole delle importazioni brasiliane nel mercato dell'Unione. È stato sostenuto inoltre che l'India e il Sud Africa non possono costituire fonti affidabili e alternative di approvvigionamento alternativo in quanto la capacità produttiva inutilizzata per la produzione di fogli è limitata in tali paesi.
- (130) Le fonti di prova presentate a titolo riservato non sono state ritenute sufficienti a concludere che non vi è sufficiente capacità produttiva nell'Unione e in Turchia. L'inchiesta ha dimostrato in effetti che l'industria dell'Unione ha una capacità inutilizzata, come indicato al considerando 79 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda i produttori turchi l'inchiesta ha mostrato inoltre che questi sono interessati al mercato dell'Unione, in quanto hanno aumentato il proprio volume di vendita durante il periodo in esame. Poiché i prezzi del mercato dell'Unione raggiungeranno verosimilmente livelli di copertura dei costi dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia, si prevede che i produttori turchi continueranno a trovare attraente il mercato dell'Unione e forse vi reindirizzeranno parte della loro produzione.
- (131) Le misure antidumping sulle importazioni di AHF dall'Armenia sono scadute il 7 ottobre 2014 ⁽¹⁾ e pertanto le importazioni di AHF dall'Armenia possono entrare liberamente nel mercato dell'Unione. Le obiezioni in merito alla presunta elusione sono state esaminate particolareggiatamente ai considerando da 74 a 81. Dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia si prevede che i prezzi dei prodotti AHF sul mercato dell'Unione raggiungeranno livelli di copertura dei costi. Pertanto non si esclude che, di conseguenza, il produttore dell'Armenia reindirizzerà le proprie esportazioni sul mercato dell'Unione.
- (132) Per quanto riguarda il Brasile le misure hanno avuto termine e le importazioni di AHF dal Brasile possono entrare liberamente nel mercato dell'Unione. Tuttavia, dopo che i prezzi del mercato dell'Unione avranno raggiunto livelli di copertura dei costi, non si esclude che i produttori brasiliani considereranno il mercato dell'Unione più attraente del proprio mercato nazionale e di quelli dei paesi terzi e quindi reindirizzeranno parte del loro prodotto nell'Unione.

(¹) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 49 del 21.2.2014, pag. 7).

- (133) Per quanto riguarda l'India e il Sud Africa come fonti alternative di approvvigionamento, di cui al considerando 165 del regolamento provvisorio, si osservi in primo luogo che le informazioni utilizzate a suffragio delle asserzioni della parte non operano la distinzione tra AHF e ACF. Tuttavia, anche se in tali paesi la capacità inutilizzata è modesta, dopo che i prezzi del mercato dell'Unione avranno raggiunto livelli di copertura dei costi non si esclude che il mercato dell'Unione diventerà attraente per i produttori indiani e del Sud Africa e che questi vi reindirizzeranno parte del loro prodotto.
- (134) Pertanto le affermazioni di cui al considerando 129 sono respinte.
- (135) In assenza di altre osservazioni si confermano le conclusioni di cui al considerando da 164 a 168 del regolamento provvisorio.

5. Altre argomentazioni

- (136) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che le misure definitive dovrebbero essere istituite in modo da perturbare il meno possibile gli scambi né limitarli, senza però definire meglio tale osservazione.
- (137) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive tale parte ha ribadito la propria obiezione di cui al considerando 136, senza però fornire alcuna informazione aggiuntiva al riguardo.
- (138) Si osserva in merito che nel decidere il livello delle misure antidumping la Commissione applica la regola del dazio inferiore a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento provvisorio, come indicato anche al considerando 143.
- (139) In assenza di altre osservazioni si confermano le conclusioni di cui al considerando da 169 a 172 del regolamento provvisorio.

6. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (140) In assenza di altre osservazioni in merito all'interesse dell'Unione si confermano le conclusioni raggiunte nel considerando 173 del regolamento provvisorio.

G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (141) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno contestato l'obiettivo di reddito utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando da 175 a 177 del regolamento provvisorio. Le parti hanno argomentato che il livello di profitto verificato dal mercato sarebbe il 2 % e che tale valore dovrebbe quindi essere usato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. L'affermazione non è stata però comprovata ed è stata pertanto respinta.
- (142) In assenza di altre osservazioni in merito al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 175 a 177 del regolamento provvisorio.

2. Misure definitive

- (143) Alla luce delle conclusioni raggiunte in relazione al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di pregiudizio a norma della regola del dazio inferiore.
- (144) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse imprese di riavvolgimento hanno sostenuto che le misure definitive dovrebbero essere istituite sotto forma di un prezzo minimo all'importazione («PMI»). Le parti hanno suggerito di fissare il PMI ad un livello leggermente superiore a quello di un prezzo remunerativo per il produttore che fabbrica solo AHF. Dopo l'audizione con il consigliere-auditore le parti hanno presentato informazioni aggiuntive, sostenendo che il prezzo maggiorato dell'alluminio era diminuito dopo il periodo dell'inchiesta.

- (145) In sede di accertamento dell'esistenza di un interesse dell'Unione, contemplato dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, i dati relativi ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta possono essere presi in considerazione a tale fine ⁽¹⁾. Vigè però comunque l'esigenza che tali dati siano verificati e rappresentativi dell'intera industria dell'Unione. Poiché la richiesta di un PMI è stata espressa in una fase avanzata del procedimento, la Commissione non ha avuto il tempo di diramare questionari alle parti interessate e di organizzare visite di verifica. Le informazioni presentate dalle parti che chiedevano l'istituzione di un PMI non potevano essere verificate e non erano peraltro rappresentative dell'intera industria dell'Unione. Le informazioni presentate indicano in effetti un aumento dei prezzi di vendita mentre si assiste a una riduzione del prezzo maggiorato dell'alluminio, tuttavia la Commissione non può trarre conclusioni significative da dati non verificati e non rappresentativi.
- (146) Inoltre il livello del PMI dovrebbe essere calcolato in base a dati rappresentativi dell'intera industria dell'Unione e non semplicemente in base ad un solo produttore dell'Unione, come era stato proposto dalle parti. Si aggiunga che i dati utilizzati per il calcolo del PMI devono essere verificati e, dato che la richiesta di PMI è stata presentata in una fase molto avanzata del procedimento, la Commissione non ha avuto modo di raccogliere e verificare i dati necessari. Il PMI proposto è stato pertanto ritenuto inadeguato.
- (147) In ogni caso il ricorso ad un diverso tipo di misura imporrebbe una piena divulgazione a tutte le parti interessate per evitare di incorrere in una grave violazione dei diritti procedurali dell'industria dell'Unione. Poiché tale richiesta è stata presentata in una fase molto avanzata del procedimento la Commissione non ha avuto il tempo di provvedere ad una piena divulgazione a tutte le parti interessate.
- (148) Inoltre il fatto che l'esportatore venda nell'Unione tramite un operatore commerciale collegato rende inaffidabili i prezzi delle esportazioni.
- (149) Alla luce di quanto precede si è pertanto ritenuto che in questo caso particolare le circostanze non consentono di ricorrere al PMI.
- (150) Si osserva però che le parti interessate possono ancora chiedere un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, se le condizioni sono rispettate.
- (151) In base a quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Paese	Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Dazio antidumping definitivo (%)
Russia	Ural Foil OJSC, regione di Sverdlovsk; OJSC Rusal Sayanal, regione di Khakassia, gruppo Rusal	34,0	12,2	12,2
	Tutte le altre società			12,2

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (152) Alla luce dei margini di dumping riscontrati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio istituiti dal regolamento provvisorio.

4. Impegni

- (153) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il gruppo Rusal ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (154) Tale offerta è stata esaminata approfonditamente dalla Commissione. È importante notare che Rusal è un gruppo societario complesso che possiede oltre 40 impianti in 13 paesi. Esso comprende in particolare un produttore collegato in Armenia (Armenal) che produce e vende all'Unione il prodotto in esame. Alla luce del collegamento tra il produttore esportatore russo e Armenal è probabile che tali società venderanno il prodotto in esame agli stessi acquirenti o ad acquirenti collegati ad uno di tali acquirenti nell'Unione. Tale situazione comporta un rischio elevato di compensazione incrociata. Inoltre il gruppo Rusal opera mediante canali di vendita molto

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011 nella causa T-192/08, società transnazionale «Kazchrome» AO, punto 221.

complessi con la partecipazione di operatori e agenti commerciali collegati stabiliti sia in Russia sia all'estero. Gli operatori e agenti commerciali collegati vendono anche altri prodotti all'Unione, e in effetti tali altri prodotti rappresentano la maggior parte del fatturato dell'operatore commerciale collegato. In tali circostanze non si può escludere la vendita agli stessi acquirenti sia del prodotto in esame sia di altri prodotti. Tali transazioni comporterebbero un rischio elevato di compensazione incrociata e renderebbero in ogni caso estremamente complesso il controllo del rispetto dell'impegno.

- (155) Alla luce di quanto precede si conclude che l'accettazione dell'impegno comporterebbe difficoltà di esecuzione e pertanto si deve respingere l'offerta dell'impegno.
- (156) Il Comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari della Russia.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 è il 12,2 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) 2015/1081 sono riscossi in via definitiva

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
